



**COMUNE DI BORGIO VEREZZI**  
**Provincia di Savona**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 33 del Registro delle Deliberazioni

Data 28/12/2019

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  
EX ART. 20 D. LGS. 19.8.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.6.2017  
N. 100 – APPROVAZIONE.**

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 08:35 nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

		PR	AS
DACQUINO RENATO	SINDACO	X	
MARMETTO BRUNELLA	Vicesindaco	X	
FERRO PIER LUIGI	Consigliere	X	
COSTA ANDREA	“	X	
BERRO AHMAD	“	X	
PERATA MARA	“	X	
PIZZONIA MADDALENA	“	X	
SIRONI LUIGI	“		X
GALLETTO LUCIANO	“	X	
LOCATELLI RENZO	“	X	
GAROFALO SONIA		X	
		<b>10</b>	<b>1</b>

Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa Stefania CAVIGLIA.

Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno, che viene assunta in conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o attestazioni previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in allegato al presente atto.

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19.8.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.6.2017 N. 100 – APPROVAZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la relazione illustrativa del SINDACO;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 Agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Leg.vo 16 Giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in Società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Leg.vo n. 50/2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Leg.vo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D. Leg.vo n. 50/2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in Società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 Settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 Settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.9.2017, esecutiva, questo Comune ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le Amministrazioni Pubbliche effettuino annualmente con proprio provvedimento

un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto Legge n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 ed alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. sono previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie precedenti;
  - b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila Euro (vedi art. 26, comma 12- quinquies TUSP);
  - e) partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le Società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di Società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in Società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Borgio Verezzi e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima Società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in Società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le Società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (co. 3), possono rivolgere

la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle Società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle Società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, ed alla struttura di cui all'articolo 15, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica All. "1" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato in data 20.12.2019 ai sensi art. 239, comma 1, lett. b) n. 9 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente atto sub All. "2";

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, allegati al presente atto;

CON voti favorevoli unanimi n. 10 (dieci), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare la ricognizione al 31.12.2018 delle Società in cui il Comune di Borgio Verezzi detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19.8.2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16.6.2017 n. 100 ed analiticamente dettagliata nella relazione tecnica che si allega alla presente sub All. "1" come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di dare atto che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di Società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le Società partecipate dal Comune di cui all'Allegato "1";

5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON voti favorevoli unanimi n. 10 (dieci), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,

### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
R. DACQUINO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Stefania CAVIGLIA

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 18/01/2020 per restarvi giorni 15 consecutivi fino al 01/02/2020, come da dichiarazione del Messo.

Lì, 18/01/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Stefania CAVIGLIA

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune in data odierna, non avendo riportato denunce di vizi di illegittimità diverrà esecutiva, ai sensi 3° comma art. 134 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Borgio Verezzi, 18/01/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Stefania CAVIGLIA